



**TRIBUNALE DI BERGAMO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

**AI CURATORI FALLIMENTARI  
AI COMMISSARI E LIQUIDATORI GIUDIZIALI DI SOCIETA' IN CONCORDATO  
PREVENTIVO**

Oggetto: circolare operativa n. 1/16

**Indicazioni operative connesse all'adozione di mandato di pagamento cartaceo a firma del g.d. e del cancelliere, da presentare in banca per il prelevamento di denaro dal conto corrente intestato alla procedura.**

Al fine di dare piena e corretta applicazione alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 34 l. fall., si comunica quanto segue.

Ad ogni decreto del giudice delegato di liquidazione di un compenso a soggetti terzi e/o autorizzativo di un pagamento a carico della massa dei creditori, dovrà seguire la compilazione di un mandato di pagamento in duplice copia, indirizzato alla banca presso cui è acceso il conto corrente intestato alla procedura.

Il curatore troverà il mandato di pagamento presso la cancelleria fallimentare.

Dopo l'emissione da parte del g.d. del decreto di liquidazione e/o di autorizzazione al pagamento, la cancelleria trasmetterà al g.d. il mandato, unitamente alla copia del provvedimento di liquidazione o di autorizzazione al pagamento, compilato in ogni sua parte con l'ausilio del curatore, ad eccezione della somma oggetto del prelevamento, che verrà inserita dal giudice.

Nel caso in cui il provvedimento di liquidazione del giudice esiga l'effettuazione di calcoli per la esatta determinazione della somma oggetto del prelevamento (es.: euro xxx oltre ad accessori di legge; euro XXX al lordo della R.A.), sarà cura del curatore indicare informalmente il calcolo già effettuato, che verrà ovviamente controllato dal g.d.

Dopo la firma del g.d. e del cancelliere il curatore avrà cura di prelevare la somma indicata nel mandato soltanto previa presentazione alla banca del mandato, la cui copia conforme verrà da subito inserita, a cura della cancelleria, nel fascicolo telematico della procedura, previa sua scansione.

Come specificato in calce al mandato, la banca sarà tenuta a consegnare la documentazione inerente all'operazione appena avvenuta al curatore/liquidatore giudiziale e a trasmettere copia della stessa e del mandato alla cancelleria fallimentare in tutti i casi in cui il pagamento superi l'importo di euro 3.500,00.

Anche la documentazione trasmessa dalla banca verrà inserita, previa scansione, nel fascicolo telematico della procedura.

Nel caso di estinzione del conto corrente per l'intervenuta chiusura della procedura, con il conseguente diritto del curatore al prelievo di quanto restante sul conto, coincidente con il saldo del suo compenso liquidatogli dal tribunale, al mandato, che in tal caso non conterrà l'indicazione dell'importo da prelevare, sarà dal curatore allegato il provvedimento di chiusura della procedura all'atto della presentazione in banca del mandato di prelievo per estinzione conto.

In tale caso la banca non sarà tenuta a trasmettere alcunchè alla cancelleria fallimentare.  
Si evidenzia che un unico mandato può essere utilizzato per pagamenti plurimi, purchè contestuali, anche previo rinvio ad un elenco allegato (come sarà nella maggior parte dei pagamenti esecutivi di un piano di riparto).

Il curatore avrà cura di inserire nel quadro relativo ai destinatari la dicitura *vedi elenco allegato*.

Le istruzioni sono valide anche per i liquidatori giudiziali nominati nella fase esecutiva di concordati preventivi omologati.

**La presente comunicazione è operativa a decorrere dal giorno 15.2.16**

## **2] Nuovo modello di ordinanza di vendita senza incanto**

La sezione fallimentare ha elaborato un nuovo modello di ordinanza di vendita senza incanto che è stato diffuso con la circolare n. 5/15.

Poiché sono stati rilevati alcuni errori materiali si dirama il nuovo modello corretto, ribadendo che dovrà essere allegato alle istanze di vendita del curatore fallimentare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo intenda liquidare i beni seguendo il procedimento di cui al codice di procedura civile (art. 107 comma due l. fall).

**Il modello corretto è il seguente.**

**Parte prima:**

Fallimento N.



### **TRIBUNALE DI BERGAMO SECONDA SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice Delegato**

del Fallimento

Vista l'istanza con cui il Curatore chiede procedersi alla vendita secondo le modalità previste dal codice di procedura civile;

ritenuto funzionale all'efficienza della liquidazione fallimentare effettuare nel caso di specie una vendita senza incanto ai sensi degli artt. 570 e segg. cod.proc.civ.

### **ORDINA**

la **vendita senza incanto** delle seguenti unità immobiliari:

**LOTTO n. 1:** in (prov. ), via/piazza n. ,  
composto da , identificato con i seguenti dati catastali: .

Il **prezzo offerto per tale lotto non può essere inferiore ad €.** e, in caso di gara per pluralità di offerenti, ciascun rilancio non può essere inferiore ad €.

Fissa alle h.        del        /        /20        l'udienza avanti a sé (Palazzo di Giustizia, via Borfuro n.11/B, terzo piano, Sezione Fallimentare, stanza del Giudice        ) per la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti.

**N.B.: le condizioni della vendita e le modalità di svolgimento del procedimento sono indicate nella parte seconda dell'ordinanza.**

#### AVVISA

**tutti gli interessati all'acquisto che possono visitare gli immobili posti in vendita telefonando al curatore fallimentare        all'utenza n.        o inviando richiesta a mezzo fax al n.        .**

**Il curatore provvederà direttamente, o tramite proprio collaboratore, a far visitare l'immobile all'interessato entro dieci giorni dalla richiesta.**

**Il curatore programmerà le visite all'immobile con modalità idonee ad evitare possibilità di contatto tra gli interessati all'acquisto.**

#### AVVISA

**che:**

- gli immobili di cui ai lotti        sono già liberi;**
- gli immobili di cui ai lotti        saranno consegnati dal curatore all'acquirente liberi da persone e cose a seguito dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di liberazione emesso contestualmente alla presente ordinanza e posto in esecuzione entro 30 giorni da oggi;**
- gli immobili di cui ai lotti        sono locati a terzi con contratto opponibile all'acquirente stipulato il        /        /        e i cui effetti cessano il        /        /20        ;**
- gli immobili di cui ai lotti        sono occupati da terzi in forza del seguente titolo opponibile all'acquirente:        ;**

#### AVVISA

**che i beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell'esperto        del        /        /        , che deve essere previamente consultata dall'offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi gravanti sui beni a qualsiasi titolo e per la loro regolarità edilizia e urbanistica .**

Le condizioni della vendita, le forme di pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e quelle di svolgimento della gara sono regolate nella parte seconda dell'ordinanza.

Bergamo, / /20

**Il Giudice**

**Parte seconda:**

### **CONDIZIONI DELLA VENDITA**

- 1)La vendita avviene nello **stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova**, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive; la vendita è **a corpo** e non a misura.
- 2)L'immobile viene venduto **libero** da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti o sequestri conservativi che saranno **cancellate a cura e spese della procedura fallimentare** unitamente alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento.
- 3)Il prezzo di vendita **non potrà essere inferiore** a quello indicato nella prima parte dell'ordinanza. **Ove il prezzo offerto fosse inferiore al prezzo indicato nell'ordinanza di vendita in misura non superiore al 25%**, il giudice potrà, a sua discrezione, effettuare la vendita, ove ritenga che non vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore disponendo una nuova vendita.
- 4)Gli **oneri fiscali** derivanti dalla vendita saranno **a carico dell'acquirente**.
- 5)Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato entro il **termine massimo di 60 giorni** dalla data di aggiudicazione (salvo quanto previsto al punto seguente).
- 6)L'immobile, salvo il caso (che, se sussistente, risulta già indicato nella prima parte della presente ordinanza) in cui sia occupato da un terzo con titolo opponibile al fallimento, sarà liberato, in forza di ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., a cura e spese della procedura fallimentare, e, appena eseguito l'ordine, sarà consegnato dal Curatore all'acquirente libero da persone e cose. L'esecuzione del titolo avverrà a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario nelle forme previste dagli artt. 605 e segg. c.p.c., provvedendo il Curatore, **entro il termine massimo di trenta giorni dal deposito della presente ordinanza**, eventualmente anche con l'ausilio di un legale, alla notifica dell'atto di precetto e quindi a tutti i successivi adempimenti fino all'effettiva liberazione del bene.
- 7)Se all'atto del pagamento del prezzo l'immobile risulterà già libero, la consegna all'acquirente sarà effettuata entro **dieci giorni**.

8) La proprietà del bene verrà trasferita all'aggiudicatario con **decreto del Giudice Delegato** a seguito dell'integrale versamento del prezzo e dell'importo dovuto per imposte, e il decreto sarà trascritto nei registri immobiliari **a cura e spese della procedura fallimentare**.

#### VISITE ALL'IMMOBILE IN VENDITA DA PARTE DEGLI INTERESSATI

9) Il Curatore assicurerà a tutti gli interessati all'acquisto, accompagnandoli direttamente o tramite un collaboratore o coadiutore, la **possibilità di visitare** l'immobile in vendita, **entro 10 giorni** dalla relativa richiesta telefonica o a mezzo fax. Il Curatore programmerà le visite in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati all'acquisto.

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI

10) Gli interessati entro **le h. 12.00 del giorno antecedente la data fissata per l'esame delle offerte e per la gara tra gli offerenti**, devono depositare la **cauzione** (d'importo pari **ad un decimo del prezzo offerto** mediante assegno circolare intestato al fallimento da allegare all'offerta di acquisto) e formulare l'**offerta di acquisto**, che è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 c.p.c., con le seguenti modalità:

- l'offerente deve presentare in cancelleria una busta chiusa contenente l'offerta (oltre all'assegno circolare per l'importo della cauzione), indirizzata alla cancelleria della sezione fallimentare del tribunale di Bergamo, via Borfuro n. 11/B.

Sulla busta deve essere indicato il nome del giudice delegato, la data della vendita e il numero del fallimento. L'offerta, irrevocabile, d'acquisto dovrà essere presentata su carta legale da presentare in cancelleria e dovrà contenere:

a) se l'offerente è una persona fisica, **il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico** dell'offerente (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;

b) se l'offerente è una società, **la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa, il nome del legale rappresentante**;

c) **l'indicazione del bene** per il quale l'offerta è proposta;

d) **l'indicazione del prezzo** offerto, che **non potrà essere inferiore, a pena d'inefficacia, di oltre un quarto** al prezzo minimo indicato nella prima parte dell'ordinanza di vendita;

e) **l'indicazione del termine di pagamento** del prezzo, che non potrà comunque essere superiore a **60 giorni** dalla data di aggiudicazione;

III) **fotocopia di un documento d'identità dell'offerente**, se si tratta di persona fisica; se l'offerente è una società vanno trasmessi: **copia del certificato del registro delle imprese, fotocopia del documento d'identità di chi ha sottoscritto l'offerta** in rappresentanza della società e che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, **copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri**;

## **DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA E GARA TRA GLI OFFERENTI**

11) All'udienza fissata per l'esame delle offerte il Cancelliere depositerà **copia delle offerte e degli assegni circolari inerenti alle cauzioni.**

12) Gli offerenti presenti depositeranno le **fotocopie dei rispettivi documenti d'identità e**, quando l'offerente è una società, i **documenti** indicati al punto III) del paragrafo 11).

13) Se per l'acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a **gara** sulla base dell'offerta più alta, mediante offerte in aumento da effettuarsi, ciascuna, nel termine di sessanta secondi dall'apertura della gara o dall'offerta immediatamente precedente; in ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore all'importo indicato nella prima parte dell'ordinanza; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

14) Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice potrà disporre la **vendita a favore del maggiore offerente** oppure ordinare l'**incanto**. Se non possa individuarsi un maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo, il Giudice, se non riterrà di disporre l'incanto, potrà aggiudicare il bene a favore di **chi risulterà aver trasmesso per primo** l'offerta.

15) Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente, **anche se non comparso**.

16) L'aggiudicazione sarà **definitiva**, e quindi non saranno prese in considerazione, a differenza che nella vendita con incanto, successive offerte in aumento anche se superiori di oltre un quinto, salvo quanto previsto dall'art.108 legge fallimentare.

17) L'offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un **procuratore** munito di procura risultante da scrittura privata anche non autenticata (purché accompagnata, in tal caso, da una fotocopia del documento d'identità dell'offerente), salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese.

### **RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE**

18) All'offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della gara. Il Giudice, contestualmente all'aggiudicazione del bene, ordinerà alla cancelleria la restituzione.

### **PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA**

19) Il **saldo prezzo** dovrà essere versato **entro il termine di cui al punto 5)** mediante **bonifico bancario** sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata. In caso di mancato versamento nel termine, l'aggiudicatario sarà **dichiarato decaduto**, con conseguente **incameramento della cauzione** e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, sarà tenuto al **pagamento della**

**differenza.**

20) Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato **l'importo, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, per spese ed oneri fiscali.** Se l'aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per la "prima casa" o di altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà **dichiararlo all'atto dell'aggiudicazione, o mediante comunicazione scritta inviata al Curatore nei cinque giorni successivi** utilizzando l'apposito modulo consegnatogli dal Curatore al momento dell'aggiudicazione.

#### **ADEMPIMENTI PUBBLICITARI**

21) La pubblicità dovrà essere effettuata con le seguenti modalità :

a) inserimento sul sito internet [www.tribunale.bergamo.it](http://www.tribunale.bergamo.it) e sui portali nazionali collegati [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it) e [www.canaleaste.it](http://www.canaleaste.it) almeno **45 giorni prima** del termine per il deposito delle offerte, di una copia dell'avviso di vendita, unitamente alla perizia di stima e alle fotografie o video relativo all'immobile, nonché, nel caso di beni di valore superiore ad euro 250.000,00, pubblicazione di annuncio sui portali internazionali multilingue [www.auctionitaly.com](http://www.auctionitaly.com) e [www.auctionitaly.it](http://www.auctionitaly.it).

b) pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso di vendita e copia della perizia con i relativi allegati sul sito internet [www.esecuzionigiudiziarie.it](http://www.esecuzionigiudiziarie.it);

c) pubblicazione, entro il termine di cui al punto a), nella pagine del quotidiano L'eco di Bergamo di un **annuncio contenente:** ubicazione del bene, diritto reale posto in vendita, tipologia del bene, sua sintetica descrizione con indicazione della superficie approssimativa risultante dalla perizia, indicazione "libero" se occupato dal fallito o da terzo non munito di titolo opponibile alla procedura, **indicazione del titolo e della sua scadenza se occupato da terzo in forza di titolo opponibile**, prezzo minimo di vendita, termine per la presentazione delle offerte, nome del giudice delegato, **nome e recapito telefonico del Curatore fallimentare, e nome e recapito telefonico dell'eventuale ausiliario in loco incaricato per le visite all'immobile;**

d) invio di n. 500 missive con l'annuncio della vendita e sintesi della descrizione del bene operata in perizia, tramite il servizio [Postaltarget](#), ai residenti nella zona ove è ubicato l'immobile in vendita o, se si tratta d'immobile ad uso industriale o commerciale, ad appartenenti a categorie potenzialmente interessate nonché pubblicazione dell'annuncio sulla Rivista [Astegiudiziarie](#) e sul relativo "free press";

e) qualora il valore stimato dell'immobile sia superiore ad euro 500.000, è autorizzata la pubblicazione di annuncio anche sulle pagine [nazionali](#) de "Il Sole 24 Ore", almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata per la deliberazione sulle offerte;

f) se il bene è sito in una provincia non compresa nel circondario del tribunale di Bergamo, è altresì autorizzata la pubblicazione dell'annuncio su un quotidiano o periodico [locale](#), purchè

il costo non superi €. 1.500,00 oltre I.V.A., fatta salva la possibilità di richiedere al Giudice una diversa autorizzazione;

22) Copia della presente ordinanza sarà **notificata dal Curatore**, entro il termine di **giorni 30 da oggi**: ai creditori ipotecari ammessi al passivo; ai creditori ipotecari non insinuati presso il domicilio eletto risultante dalla nota d'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2839 cod.civ.; ai promissari acquirenti con contratto trascritto ai sensi dell'art. 2775 *bis* cod.civ.; ai creditori insinuati con privilegio speciale sull'immobile.

23) Nel caso di **fallimento privo di fondi**, questo giudice disporrà, previa istanza del curatore fallimentare (alla quale dovrà essere allegata l'elencazione analitica dei mezzi di pubblicità previsti con i relativi costi), l'anticipazione delle spese di pubblicità da parte dell'Erario ai sensi dell'art. 146 del T.U. in materia di spese di giustizia.

Bergamo, / /20

Il giudice delegato

**3) modello *standard* di provvedimento di liquidazione del compenso finale del curatori fallimentare e modello *standard* per il caso in cui il compenso finale vada posto a carico dell'erario.**

Ciascun curatore avrà cura di allegare alla propria richiesta di liquidazione del compenso finale i seguenti modelli di provvedimento di liquidazione, a seconda che il compenso sia da porre a carico della massa dei creditori o dell'Erario.

## TRIBUNALE DI BERGAMO

### Sez. Fallimentare - 2<sup>a</sup> Civile

Decreto di liquidazione del compenso dovuto al Curatore del Fallimento

RG n. \_\_\_\_\_

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- Dott. \_\_\_\_\_ Presidente

- Dott. \_\_\_\_\_ Giudice

- Dott. \_\_\_\_\_ Giudice

Letto il ricorso che precede – esaminati gli atti – tenuto conto dell'ammontare delle attività realizzate in € \_\_\_\_\_ e dell'importo del passivo accertato in €

\_\_\_\_\_;





considerata l'opera prestata dal Curatore e l'importanza del fallimento, avuto riguardo ai risultati ottenuti,

**PQM**

Visto l'art. 39 LF e il DM n. 570/1992,

liquida in € \_\_\_\_\_ il compenso dovuto al Curatore Dott. / Avv. / Rag. \_\_\_\_\_, comprensivo delle spese forfettariamente determinate ex art. DM citato; in € \_\_\_\_\_ le spese sostenute e documentate/da sostenersi, oltre Iva e Cpa sugli importi imponibili.

Il prelievo, dedotti gli acconti eventualmente ricevuti, sarà effettuato all'atto della presentazione dell'istanza di chiusura della procedura.

**Bergamo, \_\_\_\_\_**

**Il Presidente**

\*\*\*

**TRIBUNALE DI BERGAMO**

**Sez. Fallimentare - 2<sup>a</sup> Civile**

Decreto di liquidazione del compenso dovuto al Curatore del Fallimento  
\_\_\_\_\_ RG n. \_\_\_\_\_

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- Dott. \_\_\_\_\_ Presidente
- Dott. \_\_\_\_\_ Giudice
- Dott. \_\_\_\_\_ Giudice

Letto il ricorso che precede – esaminati gli atti – tenuto conto dell'ammontare delle attività realizzate in € \_\_\_\_\_ e dell'importo del passivo accertato in € \_\_\_\_\_; considerata l'opera prestata dal Curatore e l'importanza del fallimento, avuto riguardo ai risultati ottenuti,



## PQM

Visto l'art. 39 LF e il DM n. 570/1992,

liquida in € \_\_\_\_\_ il compenso dovuto al Curatore Dott. / Avv. / Rag. \_\_\_\_\_, comprensivo delle spese forfettariamente determinate ex art. DM citato; in € \_\_\_\_\_ le spese sostenute e documentate, oltre Iva e Cp sugli importi imponibili.

Dispone che le predette somme siano anticipate dall'Erario, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 28 aprile 2006 n. 171 in caso di mancanza di attivo.

Bergamo, \_\_\_\_\_

**Il Presidente**

### **4] principi generali da seguire nella pratica applicazione dell'istituto della chiusura del fallimento in pendenza di cause previsto dall'art. 118 n. 3 l. fall. dopo la legge n. 132/15, di conversione del d.l. n. 83/15.**

All'articolo 118 l. fall. sono state apportate modificazioni intese a consentire la chiusura della procedura di fallimento nella perdurante pendenza di giudizi.

La norma è operativa a decorrere dal 21 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 132/15, di conversione del decreto legge n. 83/15), si applica a tutti i fallimenti, ivi compresi quelli pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, poi convertito ed integra, senza alcun dubbio, la più problematica delle disposizioni, introdotte con la miniriforma della scorsa estate, che ineriscono strettamente alla procedura fallimentare.

Il legislatore ha dettato una disciplina assai scarna del nuovo istituto, lasciando inevitabilmente aperti una serie di problemi di natura interpretativa, applicativa e, soprattutto, di coordinamento con la normativa civilistica e tributaria.

Non v'è dubbio che la chiusura nella pendenza di cause sia una facoltà, e che in quanto tale essa integri una discrezionale scelta gestionale del curatore; di qui il problema, nel silenzio della legge, di stabilire se debba essere soggetta all'autorizzazione del comitato dei creditori, organo direttivo della procedura cui spetta la valutazione di opportunità di ogni opzione operativa del curatore.

Deve ritenersi scontato che la scelta di quest'ultimo non abbia ripercussioni sulla complessiva entità del suo compenso, dal momento che risponde a logica ritenere che nell'ipotesi di effettuazione di un riparto supplementare, a chiusura della procedura già avvenuta, al curatore spetti un supplemento di compenso.

Va inoltre sottolineato che la possibilità di chiudere anticipatamente la procedura non sia possibile in fattispecie distinte da quella della chiusura per integrale ripartizione dell'attivo.



Se la *ratio* di tale limitazione è di lampante evidenza per le fattispecie della chiusura per mancanza di domande di ammissione al passivo e per integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili e concorsuali, lo è certamente meno nel caso di chiusura motivata dalla mancanza o insufficienza di attivo (art. 118 n. 4 l. fall.), per la quale la logica potrebbe consigliare un'estensione dell'applicazione dell'istituto in discorso.

In realtà, dalla natura eccezionale e derogatoria della nuova previsione normativa discende l'impossibilità di sostenerne l'applicazione analogica.

Ma soprattutto, non pare difficile intuire perché la norma non contempra la fattispecie della chiusura anticipata in mancanza di attivo, pensando ad un legislatore che auspica che l'eventuale sopravvenienza di attivo derivante dall'esito favorevole di una causa possa consentire il pagamento del contributo unificato e del compenso del curatore, così da evitare oneri a carico dell'Erario.

La disciplina non chiarisce poi come debba in concreto avvenire l'eventuale riparto supplementare, limitandosi a prevedere che le sue modalità vadano prescritte dal tribunale nel decreto di chiusura, lasciando così aperto il tema inerente alla necessità o possibilità di applicare il procedimento previsto dagli artt. 110 e 117 l. fall.

Se in proposito la risposta più logica pare essere quella negativa, sul presupposto della già intervenuta chiusura della procedura e, quindi, dell'impossibilità di dare applicazione alle norme della legge fallimentare (diverse ad quella di cui all'art. 118 n. 3 l. fall.), certamente si pone il problema di stabilire in che modo garantire la verifica sulla correttezza dei criteri utilizzati dal curatore nella predisposizione del riparto supplementare, assicurando altresì ai singoli creditori uno strumento di tutela delle proprie ragioni, ove mai esse fossero disattese dalla curatela.

Un'ulteriore questione attiene all'estensione della sfera di applicazione della norma all'ipotesi della pendenza di una o più procedure esecutive nelle quali il fallimento è creditore precedente o creditore intervenuto.

Va evidenziato che la risposta positiva, cui sembrerebbe ostare il dato letterale, che si riferisce alla *pendenza di giudizi*, è in qualche misura imposta dalla logica, dal momento che non è possibile escludere che la chiusura del fallimento sia impedita dalla pendenza di una causa, ma che la chiusura di quest'ultima con una pronuncia favorevole alla curatela si porti con sé l'eventuale necessità di instaurare una procedura esecutiva nei confronti del soccombente, con conseguente estensione all'azione esecutiva dell'ultrattività della legittimazione del curatore.

Deve ritenersi inoltre che il nuovo istituto sia applicabile anche all'ipotesi in cui il fallimento si sia insinuato al passivo di un debitore dichiarato fallito.

La domanda di ammissione al passivo determina infatti la necessità che il giudice delegato del fallimento del debitore si pronunci, con il decreto di esecutività dello stato passivo, in merito alla sussistenza del credito insinuato; di qui la sostanziale equiparabilità della fattispecie in esame alla situazione contemplata dalla nuova norma di cui all'art. 118 n. 3 l. fall.

Parimenti, la fase successiva all'adozione del decreto di esecutività (l'eventuale realizzazione dell'attivo fallimentare e l'eventuale riparto in favore del fallimento della cui chiusura si tratta) può essere equiparata alla procedura esecutiva che fosse necessaria per attuare la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore del fallimento.

Deve infine escludersi che il nuovo istituto possa avere applicazione nella pendenza di cause di inefficacia il cui eventuale effetto favorevole al curatore sia quello di far retrocedere un bene nella disponibilità di un soggetto, il fallimento, che non c'è più, tenendo conto altresì che la retrocessione comporterebbe la necessità di un'attività di liquidazione che a sua volta il curatore non potrebbe mai svolgere, essendo la sua *ultrattività* espressamente limitata alla

legittimazione processuale, all'eventuale ripartizione delle sopravvenienze derivanti dall'esito dei giudizi, alla proposizione di eventuali atti di rinuncia alle liti o di transazioni.

Venendo al mancato coordinamento della disciplina in esame con le altre norme sostanziali, va detto che non è chiaro se alla chiusura debba conseguire la cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguente chiusura della partita IVA, come sembrerebbe necessario in ossequio alle norme e ai principi generali, oppure si possa ritenere che l'introduzione del nuovo istituto integri una deroga che consenta di mantenere l'iscrizione del fallito al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA, anche al fine di consentire il recupero dell'IVA versata dal curatore per i pagamenti (dei propri legali e, in caso di soccombenza, delle controparti) necessari nella fase ultrattiva.

Il mantenimento dell'iscrizione al registro delle imprese, peraltro, pare inevitabile per giustificare la stessa legittimazione processuale ultrattiva del curatore, anche se potrebbe urtare con l'eventuale decisione del Conservatore di procedere alla cancellazione *motu proprio*.

Esistono infine almeno due problemi che esigono una precisa presa di posizione da parte di alcuni tra i principali interlocutori del curatore.

Si allude alla eventuale imponibilità fiscale delle sopravvenienze da esito favorevole della causa, che potrebbe essere propugnata dalla Agenzia delle Entrate valorizzando il loro intervento a procedura fallimentare già chiusa.

Si allude, ancora, alla prevedibile pretesa della banca depositaria dei fondi della procedura alla chiusura del conto corrente a quest'ultima intestato, da cui l'esigenza di stabilire con quali modalità depositare le somme necessarie per gli accantonamenti previsti dalla legge.

La sezione dopo ampia discussione decide quindi di uniformarsi a i seguenti principi, che verranno diramati ai curatori fallimentari affinché questi ultimi ne tengano conto.

**1]la possibilità di chiusura anticipata della procedura fallimentare in pendenza di cause è operativa a decorrere dal 21 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 132/15, di conversione del decreto legge n. 83/15) e si applica a tutti i fallimenti, ivi compresi quelli pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, poi convertito.**

**2]la chiusura anticipata è una facoltà, in quanto tale essa integra una discrezionale scelta gestionale del curatore. Nonostante questo, nel silenzio della legge, si ritiene non soggetta alla previa autorizzazione del comitato dei creditori.**

**3]nell'ipotesi di effettuazione di un riparto supplementare, a chiusura della procedura già avvenuta, al curatore spetta un supplemento di compenso, che verrà calcolato sulla base dei medesimi parametri utilizzati per la liquidazione del compenso finale già avvenuta.**

**4]la possibilità di chiudere anticipatamente la procedura non è possibile in fattispecie distinte da quella prevista dall'art. 118 n. 3) l. fall., della chiusura per integrale ripartizione dell'attivo.**

**5]nel silenzio della legge in merito alle modalità di effettuazione dell'eventuale riparto supplementare (la norma si limita a prevedere che le sue modalità vadano prescritte dal tribunale nel decreto di chiusura) si ritiene che il curatore debba seguire il procedimento**

disciplinato dagli artt. 110 e segg. l. fall.

6]va affermata l'estensione della sfera di applicazione della norma di cui all'art. 118 n. 3) l. fall. all'ipotesi della pendenza di una o più procedure esecutive, limitatamente ai casi in cui il fallimento sia creditore procedente o creditore intervenuto, nonché all'ipotesi in cui il fallimento attenda l'esito di una domanda di ammissione al passivo presentata nei confronti di un suo debitore a sua volta dichiarato fallito, o attenda l'eventuale riparto conseguente alla già avvenuta ammissione al passivo di un suo debitore a sua volta dichiarato fallito.

7]è escluso che il nuovo istituto possa avere applicazione nella pendenza di cause di inefficacia il cui eventuale effetto favorevole al curatore sia quello di far retrocedere un bene nella disponibilità di un soggetto, tenuto conto che la retrocessione comporterebbe la necessita di un'attività di liquidazione che a sua volta il curatore non potrebbe mai svolgere, essendo la sua *ultrattività* espressamente limitata alla legittimazione processuale, all'eventuale ripartizione delle sopravvenienze derivanti dall'esito dei giudizi, alla proposizione di eventuali atti di rinuncia alle liti o di transazioni.


8]l'introduzione del nuovo istituto integra una deroga ai principi generali che consente al curatore di:


- mantenere l'iscrizione del fallito al registro delle imprese;
- mantenere aperta la partita IVA;
- mantenere aperto il conto corrente intestato al fallimento.


Si dispone che la presente circolare operativa venga comunicata, a cura della cancelleria, agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti.


Si comunichi altresì, per sua opportuna conoscenza, al Presidente del tribunale.


Bergamo, 20.1.16

  
Il presidente  
dr. Mauro Vitello

  
I giudici  
dr.ssa Laura Giraldi

  
dr.ssa Giovanna Golinelli

  
dr. Giovanni Panzeri

  
dr.ssa Elena Gelato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 20 GEN 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Maria Peirella)